

Proceedings of the Quebec Seminar, 29-31 October 2009  
Actes des Journées d'étude de Québec, 29-31 Octobre 2009


*RIPARIA*  
DANS L'EMPIRE ROMAIN  
pour la définition du concept

sous la direction de

Ella Hermon

Préface de

Robert J. Naiman, Henri Décamps et Michael E. McClain



BAR International Series 2066  
2010

This volume of *British Archaeological Reports* has been published by:

**John and Erica Hedges Ltd.**

*British Archaeological Reports*

7 Longworth Road

Oxford OX2 6RA

England

Tel/Fax +44(0)1865 511560

E-mail: [publishing@barhedges.com](mailto:publishing@barhedges.com)

[www.barhedges.com](http://www.barhedges.com)

Enquiries regarding the submission of manuscripts for future publication may be sent to the above address.

BAR S2066

*RIPARIA* DANS L'EMPIRE ROMAIN pour la définition du concept

© Individual contributors 2010

Printed in England by 4edge Ltd, Hockley. [www.4edge.co.uk](http://www.4edge.co.uk)

ISBN 978 1 4073 0472 4

Références à l'image

Pline l'Ancien écrivant son Histoire naturelle

devant un paysage « riparien », manuscrit du XI<sup>e</sup> siècle, Rome, Italie

British Library, Harley 2677

(<http://www.bl.uk/catalogues/illuminated/manuscripts>)

(autorisation par British Library)

Conception graphique et mise en page

Andréanne Bolduc

All BAR titles available from:

Hadrian Books

122 Banbury Road

Oxford OX2 7BP

England

Tel +44 (0) 1865 310431

E-mail: [bar@hadrianbooks.co.uk](mailto:bar@hadrianbooks.co.uk) [www.hadrianbooks.co.uk](http://www.hadrianbooks.co.uk)

The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment, is available free from Hadrian Books or use their web site

All volumes are distributed by Hadrian Books Ltd.

# FRUCTUS E DELECTATIO NELL'USO DEL MARE E NELL'OCCUPAZIONE DELLE COSTE NELL'ETÀ IMPERIALE ROMANA

Mario Fiorentini,  
Università di Trieste, Italia

**Abstract :**  
A useful contribution to the study of the history of interactions between humans and the environment can be provided by an analysis of how the occupation and exploitation of the coastline proceeded in Roman times, by the review of the answers given by the law to problems of classification of economic goods, as well as by the knowledge of conflicts over the exploitation of marine resources. The absence of a Roman law concept of "public property" regarding the seashore, similar to the modern concept of eminent domain, allowed all subjects to occupy parts of the coast to build villas, private ports or factories, causing inevitable conflicts with other "appropriators" such as fishermen, on which the relevant legal sources contain important statements. The occupation of the coast, although quantitatively incomparable with that presently affecting coastal environments, was intensive even in Roman times. A question arises: did the public opinion or the government feel the need to regulate or even curb the ostentatious luxury of the upper classes resulting from the Roman occupation of the coast? The conclusion of this essay is that no contribution can be made by Roman law to developing protection of marine and coastal ecosystems against deterioration caused by human activities.

**Résumé :**  
Une contribution utile à l'étude de l'histoire des interactions entre l'homme et l'environnement peut être fournie par l'analyse des modalités de l'occupation et de l'exploitation du littoral à l'époque romaine, par l'examen des réponses données par le droit aux problèmes de classification des biens économiques ainsi que par la connaissance des conflits sur l'exploitation des ressources marines. L'absence en droit romain d'une notion de «propriété publique» sur le rivage de la mer, semblable à la notion moderne de domaine public, permettait à tous les sujets d'occuper des parties du littoral pour bâtir des villas, des ports privés ou des «manufactures», en provoquant inévitablement des conflits avec les autres utilisateurs, comme les pêcheurs, sur lesquels les sources juridiques renferment d'importantes attestations. L'occupation des côtes, quoique quantitativement incomparable avec celle affectant de nos jours les environnements côtiers, fut intense même à l'époque romaine. Une question surgit : l'opinion publique ou le gouvernement avaient-ils senti le besoin de réglementer ou même de freiner l'ostentation du luxe des classes romaines supérieures résultant de l'occupation du littoral? La conclusion de cet essai est que nulle contribution ne peut être apportée par le droit romain à l'élaboration de règles et de moyens de protection des écosystèmes marins et côtiers contre les altérations causées par les activités anthropiques.

\*  
\*  
\*

Il mare ha sempre costituito uno scenario ambiguo nella storia. Aspettativa di profitto e pericolo mortale, orizzonte di libertà e minaccia di sovvertimento delle tradizioni per i contatti con lo straniero (è emblematico il contrastato rapporto tra il contadino Esiodo e il fratello Perse, mercante in mare), fin dalla preistoria il mare ha sempre attirato popolazioni che, sulle coste, cercavano risorse alimentari (e praticamente inesauribili e incontri con mercanti che venivano a scambiare prodotti e idee: ricordiamo lo straordinario racconto di Erodoto) (1.196) sui modi con cui i mercanti fenici commerciavano con gli abitanti della Libye al di là delle Colonne d'Ercole.

Il mondo romano realizza un grado di complessità e d'intensità nelle forme di sfruttamento delle coste e delle risorse marine mai raggiunto in precedenza, innescando problematiche che si ripresentano solo in età moderna, con ovvie differenze di scala ma con evidenti affinità tipologiche: uso intensivo delle coste per lo sfruttamento turistico (anche in età romana); e, a seguire, inquinamento marino, trasformazione del paesaggio, cementificazione, privatizzazione.

L'estrema varietà delle risorse marine spiega a sufficienza la molteplicità degli interessi che si venivano a scontrare lungo le coste: dal ricco che occupava porzioni di costa per godersi la bellezza del paesaggio, come quel C. Canio che voleva acquistare a Siracusa una villa *otiana non negotiandi causa* (Cicerone, *de officiis*, 3, 58-60), o come Plinio il Giovane e i suoi innumerevoli vicini sul lido laurentino (*Epistulae*, 2, 17), al pescatore che quotidianamente affrontava il pericolo per trarne un incerto sostentamento, come il protagonista della *Rudens* di Plauto, al «protolimpreditore» che investiva ingenti capitali per ricavare un reddito dalla pesca di specie pregiate, come il tonno, da vendere al mercato, o per impiantare attività manifatturiera come la produzione del *garum* (che, richiedendo contenitori da trasporto, a sua volta esigeva fabbriche d'antfore su scala «industriale»; Lagostena Bartos, 2007), o per la produzione di una delle merci fondamentali per la conservazione degli alimenti, il sale (Traiano, 1992). Ma le coste attiravano pure capitali dedicati alla costruzione di vasche d'allevamento di specie ittiche che non solo producevano un incremento del valore immobiliare della villa ma assicurassero anche un reddito dalla vendita del pesce allevato (Fiorentini, 1996, 153 sgg.). Naturalmente questa finalità presupponeva precise conoscenze tecniche riguardanti non solo le modalità di costruzione delle peschiere, ma soprattutto le abitudini alimentari dei pesci allevati, che suscitavano la nascita d'una letteratura specialistica come branca particolare della produzione *de re rustica*, vista come forma differenziata di *villatica pastio*: Varone, Vitruvio e soprattutto Columella, spettatori oculari del fenomeno delle ville marittime con peschiere nel periodo del suo maggiore sviluppo, sono protagonisti di questo processo di specializzazione della letteratura agronomica (Fiorentini, 1996; Rustico, 1999). Non va poi sottovalutato un altro aspetto, oggi particolarmente drammatico: lo *stross* a cui la pesca intensiva sottopone le specie ittiche, molte delle quali (come il tonno rosso del Mediterraneo), rischiano l'estinzione (ICCAT, 2009, 73). Un fenomeno noto già nell'antichità: che sia stato anche percepito è un discorso ben diverso, ma alcune fonti partrebbero indiziare un certo interesse delle autorità sul punto (Trakadas, 2006): la plausibilità di questa stimolante prospettiva dovrà essere attentamente valutata.

La pluralità di orientamenti produttivi, tra economia di sussistenza e di sfruttamento aggressivo (se non di vera e propria rapina), non va interpretata come successione nel tempo di forme di gestione delle risorse dal semplice: Purcell, 1998 ha ben rilevato come la gestione delle risorse marine e delle coste abbia sempre oscillato tra due modalità diverse tra loro ma coesistenti: una «gestione opportunistica» e una tesa invece alla trasformazione degli ambienti costieri. La prima è tipica delle economie «adattative», che utilizzano le risorse marine senza manomettere l'ambiente, servendosene per il sostentamento o al massimo per un commercio su piccola scala. Della seconda, che si presenta più aggressiva, la migliore descrizione antica è data dalle immagini del *caementa* piazzati in mare per occuparlo con edifici e, al contrario, delle alterazioni delle linee di costa per la costruzione di *piscinae* da parte di un *dominus*... *terrae fastidiosus* (Orazio, *Carmina*, 3, 1, 33-40). Le attività di sfruttamento su larga scala delle risorse marine comportano la necessità d'intervenire sugli ambienti costieri con opere di trasformazione o di autentico stravolgimento: sbancaamenti, occupazioni di porzioni di mare con porti privati o basamenti di edifici o con l'allestimento d'installazioni fisse di pesca. Per non parlare dei lavori, spesso imponenti, necessari a predisporre porti abbastanza spaziosi da consentire l'attracco delle grandi navi da carico: pensiamo alla pessima pianificazione che provocò l'insabbiamento del *portus Claudii* (Zevi, 2001), o alla descrizione fatta da Rutilio Namaziano delle strutture portuali della *villa Trivurrina* (*de reditu suo*, 1, 527-538, su cui cf. ora Camilli, 2004). Tutte opere che hanno inciso in modo definitivo sui paesaggi costieri, tanto da essere spesso perfettamente riconoscibili anche a due millenni di distanza.

Il problema di fondo è costituito proprio dalla concomitanza di queste due forme di sfruttamento delle risorse: una coesistenza per niente pacifica ma forata di conflitti quotidiani, a cui le fonti giuridiche fanno allusioni frequenti e significative. Il diritto si è occupato spesso di questi problemi

«beni patrimoniali dello stato». Esso però non tutelava direttamente l'uso pubblico dell'area pubblica contro le occupazioni abusive, ma le utilizzava private che dall'occupazione pubblica potessero risultare compromesse. Tutta la discussione di Ulpiano (D. 43, 8, 2, 7-15) tende infatti a dimostrare che il *ne quid in loco publico fiat* non tutelava il godimento collettivo dei beni aperti al pubblico uso, ma vietava l'abusiva edificazione di costruzioni che impedissero al privato l'uso pacifico di *un suo* bene: un fabbricato eretto su suolo pubblico poteva rendere più arduo l'accesso di un terzo alla sua abitazione (§ 12) o diminuire la luce (Fiorentini, 2003, 314 sgg.). Era quindi interesse del privato

A partire dal II secolo a. C. le rive del Mediterraneo furono letteralmente gremite da ville marittime, soprattutto in alcune regioni particolarmente predilette, come il litorale medio - tirrenico (Lafon, 2001; D'Arms, 2003), o l'Isola (De Franceschini, 1998; Begovic, Schunk, 2002). Spesso queste costruzioni si trovavano in diretto contatto con porti pubblici, come è stato riconosciuto dalle indagini svolte sulle ville della Britannia meridionale (Tomalin, 2006). Si trattava di costruzioni che occupavano porzioni anche consistenti di costa, e che si protendevano in mare con installazioni spesso imponenti, come moli di attracco o veri e propri porti privati e talora con impianti anche più invasivi come peschiere o saline; tutte opere che potevano interferire con l'interesse dei naviganti ad approdare a riva, o che potevano pregiudicare la navigazione di cabotaggio, soprattutto se queste opere non erano private ma comunitarie, come ad esempio l'enorme peschiera di Torre Asura che, con i suoi 15000 m<sup>2</sup> di superficie, difficilmente può considerarsi accessorio di una villa privata (Marzano, 2007, 48 sgg.). Come venivano bilanciati questi due interessi contrapposti? A questa domanda rispose Ulpiano che, analizzando l'interdetto *ne quid in loco publico fiat*, ne enunciò l'esperibilità in via utile contro chi fosse in procinto di edificare una *moles* in mare, a condizione che *haec res nocturna sit*. Ma il giurista aggiungeva subito dopo che, se l'opera non fosse idonea a provocare un danno, *tandem est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iact*. Per valutare correttamente la portata di questa modalità d'intervento del pretore è opportuno analizzare più da vicino, anche se brevemente, i requisiti di esperibilità di questo interdetto.

### 1.1. Possessori e naviganti

#### 1. Il mare

Per ora mi preme sottolineare un punto: è indiscutibile che interventi sullo stato dei luoghi come quelli necessari allo stanziamento d'una villa marittima interferissero pesantemente sugli equilibri ambientali, alterando l'andamento delle correnti, modificando in modo permanente le linee di costa, provocando fenomeni irreversibili d'insabbiamento di porti. Il problema, tuttavia, non si può ridurre alla scontata conferma dell'esistenza del fenomeno: se per gli studiosi di geografia storica o dei paleoambienti è importante misurare l'ampiezza delle trasformazioni subite dai paesaggi costieri ad opera delle attività antropiche, allo storico del diritto compete porre altre domande: quale fu il grado di percezione del fenomeno da parte dell'opinione pubblica romana? I giuristi si interessarono a questo aspetto, proposero soluzioni, indicarono limiti allo sfruttamento delle risorse marine e ambientali, per ottenere il rispetto dei caratteri peculiari degli ecosistemi marini? E la cancelleria imperiale intervenne nella questione per proteggere il superiore interesse della collettività alla conservazione degli ambienti litoranei contro le forme egoistiche di sfruttamento da parte dei privati?

giungendo progressivamente, mediante confronti e percorsi non sempre lineari e proponendo soluzioni sempre provvisorie e sottoposte a verifiche e aggiustamenti continui, a delineare classificazione che hanno goduto di un successo duraturo nei secoli. Ma le tassonomie sono il punto di arrivo, non il presupposto di queste discussioni (così già Ankum, 1998, 362). Perciò preferisco adottare un percorso inverso a quello normalmente praticato (da ult. De Marco, 2004), seguendo prima le discussioni giurisprudenziali e gli interventi imperiali su singole situazioni controverse presentate alla riflessione, e giungendo solo alla fine a valutare le classificazioni, in primo luogo ovviamente quella delle *res communes omnium* di Marciano. Avendo già esaminato la questione in una precedente monografia (Fiorentini, 2003), qui mi limiterò a qualche considerazione ulteriore, rimandando le dimostrazioni al mio lavoro precedente.

tenare di impedire l'incipiente edificazione con la proposizione dell'interdetto. Anzi, la tutela era esperibile solo in via preventiva, qualora la costruzione non fosse stata ancora iniziata: è singolare che un interdetto restitutorio per costruire l'occupante abusivo a ripristinare lo stato dei luoghi, demolendo l'edificio abusivo, non esistesse. La ragione è fornita ancora da Ulpiano (*liber singularis de officio curatoris rei publicae*, D. 50, 10, 5, 1): nel caso in cui un'area pubblica risulti occupata abusivamente, il magistrato locale deve valutare se sia *utilius rei publicae* ordinare la demolizione o conservare la costruzione imponendo al costruttore il pagamento d'un *vectigal*: dovrà stabilire, cioè, *utrumne vindicanda in publicum sibi an vectigal eis satius sit imponi*, tenendo come criterio di valutazione lo stato della finanza locale (*publicos potius reditus augere*). Il passo identifica questo funzionario nel governatore provinciale; ma la provenienza del frammento da un'opera sul *curator rei publicae* dimostra, credo, che il *modus operandi* descritto da Ulpiano riguardava proprio il *curator*, come afferma anche Camodeca, 1980, 466, che collega al testo ulpiano alcune testimonianze epigrafiche, come *CIL XI, 5182*. Quindi i *loci publici* non potevano mai essere occupati dai privati: l'occupazione abusiva avrebbe comportato o la demolizione e il recupero dell'area all'uso pubblico o, se fosse più utile alla cassa locale, l'imposizione del *vectigal* sull'edificio, in ciò trasformando la natura del rapporto, sostanzialmente, in una superficiale (Fiorentini, 2003). Solo come atto preventivo il privato avrebbe potuto chiedere l'interdetto per impedire la costruzione.

Il meccanismo di funzionamento dell'interdetto evidenzia quindi che l'intervento privato non era rivolto direttamente alla tutela delle cose pubbliche; è però naturale che mediante la tutela soggettiva ne venisse indirettamente protetto anche l'uso pubblico del luogo. Ulpiano (68 *ad edictum*, D. 43, 8, 2, 2) è categorico nel sottolineare che i *loci publici* sono sempre funzionali *privatorum usus*, ma non come i beni suscettibili di *dominium*, bensì *iure civitatis*. Ciò comporta che gli usi privati sono sempre soggetti a un bilanciamento tra i vari interessi potenzialmente confliggenti: il diritto di ciascuno a usare il bene è sempre sottoposto all'eventuale diritto di tutti gli altri utenti a impedire quelle forme d'uso che possano ostacolare l'analogo diritto che essi hanno sul bene: *et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet*.

L'esperibilità in via utile dell'interdetto a tutela dei *loci publici* qualora l'opera in procinto di essere costruita *in mari* potesse ledere l'altrui interesse alla navigazione o all'approdo implica il riconoscimento di un'analogia tra le due situazioni: si tratta in entrambi i casi di tutela dello *strutturamento privato* di un bene aperto all'uso pubblico. Dai profili di esperibilità dell'interdetto traspaiono in controllo la misura e il limite della tutela dell'uso pubblico del mare: la tutela poteva essere richiesta solo se la costruzione in preparazione minacciasse concretamente una specifica utilità che il richiedente ricavava dal lido o dal mare (navigazione o approdo). In cosa si identificava questo *damnum*? Ulpiano risponde nel § 11: esso consisteva nella perdita del *commoda* che il soggetto si procurava dall'uso del bene, quindi nel peggioramento delle condizioni d'attracco alla riva o nel pregiudizio e, al limite, nell'impedimento della navigazione di cabotaggio.

Ma se fosse mancato un *damnum* di questo genere, il costruttore sarebbe stato difeso contro gli atti di turbativa diretti a impedirgli di fondare le *pilae* di sostegno in mare o d'inalzare l'edificio (68 *ad edictum*, D. 43, 8, 2, 8). Essi sarebbero stati legittimi solo in previsione d'una minaccia a un altrui vantaggio economico: ma se non fosse prevedibile una lesione dell'altrui interesse, non solo la costruzione sarebbe stata legittima, ma il costruttore avrebbe dovuto essere protetto contro le altrui turbative. Come lo vedremo tra poco. In altre parole, l'interdetto non mirava a difendere l'integrità delle coste dalle speculazioni edilizie, ma ad assicurare che tutti potessero avere libero accesso alle risorse marine e all'approdo a riva. Questa conclusione, desunta dai criteri di esperibilità dell'interdetto, dovrà essere valorizzata in sede di discussione sulla natura delle *res communes omnium*. Ma già fin da ora possiamo riconoscere due tipi diversi di cose in uso pubblico: uno, la cui occupazione era sempre vietata, salva specifica concessione, l'altra, sempre libera, con salvezza dell'accesso a favore dei terzi.

Il modo con cui Ulpiano presenta la soluzione del problema ci avverte che, ancora ai suoi tempi, questa non era universalmente accettata: forse la pensavano così i *plerique* che concordavano con Pomponio ma certo non tutti, altrimenti Ulpiano avrebbe adottato una formula che alludesse a un accordo fra tutti i giuristi (come *constat, optinuit* o simili). Nel fare sua l'opinione di Pomponio, Ulpiano ritorna sul problema undici libri dopo, nel l. 68 *ad edictum* (D. 43, 8, 2, 9), uno dei tre relativi agli interdetti, ma con una prospettiva diversa. Colui al quale sia impedito di pescare o di navigare non avrà l'interdetto *ne quid in loco publico fiat*, analogamente a chi sia ostacolato nel suo diritto di frequentare un bagno pubblico o un teatro: ma in tutti questi casi dovrà usare l'*actio iniuriarum*. Il punto di partenza dell'argomentazione è diverso da quello da cui Ulpiano ha preso le mosse a proposito dell'*a. iniuriarum*: premessa l'esperibilità dell'interdetto *ne quid in loco publico fiat* in via utile se si prevedesse che la realizzazione d'un edificio o d'un molo sul lido non ancora iniziati potesse pregiudicare la navigazione marittima, normalmente effettuata sotto costa (D. 43, 8, 2, 8), può essere richiesto lo stesso interdetto in caso di turbativa all'esercizio della pesca o alla navigazione? Ragionando per astratto niente vierebbe di dare risposta positiva; ma Ulpiano, ribaltando la soluzione, afferma che, come l'interdetto non è concesso a colui al quale sia impedito di entrare in un teatro o in un impianto termale, e insomma di servirsi dei beni aperti all'uso pubblico, allo stesso modo chi venga ostacolato nell'esercizio della pesca in mare (un tipico esercizio di un bene d'uso

pubblico. bene aperto all'uso pubblico, non diversamente da un teatro, una piazza pubblica o un bagno marittimo. Ciò naturalmente ha un sottinteso: che la pesca in mare fosse considerata sfruttamento d'un'esperibilità anche al caso delle aggressioni subite dai pescatori ad opera dei proprietari delle ville essere sfruttato da Pomponio e dai giuristi che concordavano con lui per estenderne ulteriormente il pregiudizio della reputazione goduta dal cittadino all'interno della comunità; e fu questo passaggio ad impedimento all'accesso alle cose in uso pubblico, interpretati come forma particolare di 389 sgg.). La riprovazione dell'oltraggio all'onorabilità personale fu quindi estesa agli atti aperti all'uso pubblico come un teatro o una piazza pubblica o un impianto termale (Fiorentini, 2003, possibile, anche ad altre situazioni, come gli atti di turbativa volti a impedire di frequentare un luogo imperiale la giurisprudenza si era impadronita del problema di estenderne l'applicabilità, per quanto della comunità (Cendelelli, 1964; Völkl, 1984; Pölay, 1986; Hagemann, 1998). Già nella prima età diretta dai pretori a colpire gli oltraggi all'onorabilità e al prestigio goduto dal cittadino all'interno accolto nelle XII Tavole per sanzionare le lesioni fisiche, nell'ultima età repubblicana essa era stata all'onore personale: l'*actio iniuriarum*. L'argomentazione è articolata: sorta in età non precisabile e esercitata l'azione penale che, fin dagli ultimi tempi della Repubblica, perseguiva gli attentati stato ostacolato nel suo diritto di pescare nel braccio di mare antistante a una villa avrebbe potuto *Pomponius et plerique*, aveva condotto una riflessione che aveva portato a concludere che chi fosse II secolo, e un nucleo consistente di giuristi, tra i quali spicca Sesto Pomponio (*sunt qui putent*; Sul primo punto Ulpiano riporta un'informazione preziosa: il problema era già stato dibattuto nel

hanno escluso i giuristi, e per espresa proibizione dell'imperatore. *iniuriarum*. I *possessores* non hanno il diritto di respingere i pescatori per due ragioni: perché lo d'una faticosa elaborazione dottrinale sviluppata dai giuristi del II secolo, essi possono esperte l'*actio* mezzo di tutela contro questi atti di aggressione? La prudente risposta di Ulpiano è che, sulla base come «tenere abitualmente una certa condotta», Fiorentini, 2003, 409). I pescatori hanno qualche *tamen et hoc est, tamen nullo iure*; sul significato di *usurpari* nel testo ulpiano, da interpretare è un comportamento ormai divenuto abitudinario ma privo di giustificazione giuridica (*usurpatum* (*si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum... ducere*). Quello delle turbative ai pescatori pescatori che stazionano o transitano con le barche da pesca, trainando le reti, di fronte ai loro edifici proprietari delle ville si arrogano un diritto che non spetta loro in alcun modo: quello di respingere l'esercizio della loro attività nel braccio di mare prospiciente (57 *ad edictum*, D. 47, 10, 13, 7). I III secolo d. C. Ulpiano illustra la frequenza con cui questi ultimi tentavano di impedire ai pescatori dovevano presentare più di frequente vedeva scontrarsi pescatori e proprietari di ville marittime: nei

## 1.2. Possessores e pescatori

pubblico) dovrà esperte l'*a. iniuriarum*. L'impedimento della pesca, quindi, non rientra nella sfera di tutela coperta dall'interdetto *ne quid in loco publico fiat* in via utile, ma viene assimilato a quello opposto all'uso dei beni *publico usui destinata*: per questi, almeno a partire da Pomponio, la tutela consisteva appunto nell'*a. iniuriarum*. La differenza tra le due situazioni non è data solo dal diverso bene giuridico tutelato, l'onorabilità contro l'esercizio di una facoltà come approdare a riva, ma anche da un elemento più tecnico: mentre l'interdetto vuole impedire il *facere* o l'*immittere*, cioè l'edificazione d'un manufatto, l'azione sanziona un atto di violenza, una *prohibitio* illecita. E qui sta forse la novità della proposta di Pomponio: non proporre un interdetto proibitorio del tipo *vim fieri veto*, ma andare più in là nella valutazione dello sfruttamento delle risorse marine, visto come vero e proprio diritto il cui impedimento è valutato alla stregua di un atto di aggressione alla libertà di accedere a uno spazio su cui nessuno può vantare un diritto esclusivo (così già De Marco, 2004). Va anche notata la diversità di toni con cui Ulpiano prospetta la soluzione in D. 43, 8, 2, 9, rispetto a quelli usati in 43, 10, 13, 7: mentre qui il giurista appare molto prudente nel presentare la conclusione, nel passo relativo all'interdetto essa è prospettata perentoriamente: *utendum est*.

Come detto all'inizio, non solo la giurisprudenza si pronunciò contro la legittimità degli atti d'impedimento all'esercizio della pesca; anche gli imperatori intervennero nello stesso senso, come testimoniano due testi, uno di Ulpiano, 57 *ad edictum*, D. 47, 10, 13, 7, secondo cui *est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi*; e l'altro di Marciano, 3 *institutionum*, D. 1, 8, 4, per il quale a nessuno può essere impedito di accedere al lido per pescare, purché eviti di attraversare le parti edificare, che non sono di *ius gentium* come il mare: *idque et divus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit*.

Un problema irrisolvibile, e che non esaminero, è costituito dalla presenza dei pescatori di Capena che, per la sua lontananza dal mare, non avrebbe potuto essere interessata a questo intervento del principe (approfondimenti in Fiorentini, 2003, 414, n.64). Il punto rilevante è che Ulpiano e Marciano attestano l'intervento del principe per risolvere conflitti tra proprietari di ville e pescatori. Ulpiano si riferisce genericamente a una serie copiosa di rescritti imperiali (*est saepissime rescriptum*): ciò ci assicura che le dispute erano frequenti e costringevano l'imperatore a intervenire di continuo. Marciano riporta invece uno specifico rescritto di Antonino Pio il cui contenuto è riassunto così: *nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis abstineatur*. Sul diritto d'accesso al lido il rescritto determina due situazioni topografiche differenziate: parti libere da edifici e parti fabbricate. Sulle prime a nessuno può essere impedito l'accesso per pescare (si dovrà pensare a un accesso da terra?); invece attraverso le seconde, costituite da ville o sepolcri, non si può transitare per arrivare al lido. La motivazione (che sarà di Ulpiano e non parte del rescritto: non è plausibile che la cancelleria si dilungasse su questioni di classificazione, come l'appartenenza dei beni coinvolti nella decisione all'ua o all'altra partizione del *ius*) è che queste ultime non rientrano nel *ius gentium* come il mare: l'implicazione è che esse appartengono a chi ha edificato. La conclusione è di assoluta rilevanza: le costruzioni sul lido del mare sono non solo lecite, ma rientrano a pieno nel regime della proprietà privata. Una conclusione che dovrà essere messa a raffronto con la riflessione dei giuristi che, prima degli interventi imperiali, si sono cimentati con il problema.

### 1.3. Possessori e tonnare

L'occupazione delle coste con impianti fissi di pesca è uno dei fenomeni più cospicui di sfruttamento del lido. La storia di questa tecnica di pesca rimonta alle età più antiche, ma in età romana raggiungere proporzioni forse mai raggiunte prima, in ragione delle dimensioni della commercializzazione del prodotto, che ormai in età imperiale aveva travalicato gli ambiti locali per conquistare ogni angolo del Mediterraneo. La tecnica, tuttavia, non era molto mutata nel corso dei secoli: Purpura, 2004, 200, ha ben ricordato che nell'antichità la pesca del tonno non si svolgeva al largo, nella camera della morte (come diceva Franciosi, 2002; è una tecnica sviluppatasi nel Mediterraneo orientale nel Medioevo), ma da riva, come documentato, ancora alla fine dell'Ottocento, ad esempio nelle tonnare istriane (come quella di Preluca in territorio croato, tra Rijeka / Fiume e Opatija / Abbazia; fig. 1).



Naturalmente l'occupazione delle coste con gli impianti necessari, dalle torri di osservazione (*thymoskopelia* di cui parla Strabone per Populonia, 5, 2, 6, e per Cosa, 5, 2, 8, su cui Calastri, 2000), non solo conflitti con altri utenti, ma anche fra concorrenti allo sfruttamento della stessa risorsa.

A questo secondo aspetto una parte cospicua della dottrina riferisce un testo di Ulpiano, 6 *Optimum*, D. 8, 4, 13 pr., ritenuto dai più, ma con qualche eccezione (Santolucia, 1971, II, 253 ss.), un apocrifo tardo antico. È un testo abbondantemente frequentato dalla critica, per la quantità di spunti e problemi interpretativi che solleva. Il venditore del fondo Geroniano ha aggiunto nel contratto di compravendita una clausola in favore del fondo Botriano, *ne contra eum piscatio thymaria*

(G. Bruin, *Civitates orbis terrarum, in aes incisae et excusae, et descriptione topographica, morali et politica illustratae, Coloniae*, 1572).


Figura 2. *Almadraba de Hercules*



ma in uso anche nella prima età moderna un po' in tutto il Mediterraneo, come evidenzia uno degli impianti più cospicui della Spagna del XVI secolo, l'*almadraba de Hercules* presso Cadice, in una bella litografia contenuta in Bruin, 1572 (Bello León, 2005; Exposito Alvarez, 2007) (fig. 2), con le torri di avvistamento, decine di uomini impegnati nel movimento delle reti, e gli edifici adibiti alla lavorazione immediata del pescato.

(G. L. Faber, *The Fisheries of the Adriatic and the Fish thereof*, London, 1883).

Figura 1. *Tonnara di Preluca*



*Fructus e delectatio* nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste...

*exercetur*. Una servitù di questo genere non potrebbe essere costituita, perché disposta sul mare, che *natura omnibus pater*; tuttavia la *lex venditionis* o *stipulationis* vincola non solo le parti, ma anche i successori a titolo universale e particolare perché è necessario preservare la *bona fides contractus*.

Uno dei punti più controversi riguarda l'osservazione secondo cui in questo caso la servitù non potrebbe essere costituita perché, per sua natura, il mare è aperto a tutti. La conclusione è vera, ma alla dottrina ne è apparsa incoerente la motivazione, non costituita sul rilievo che ci aspetteremmo, ossia che il modo con cui era stato costituito il rapporto, riversato in una clausola d'un contratto di compravendita, era inidoneo a generare effetti reali (la costituzione d'una servitù). La circostanza che i fondi fossero situati in provincia basta a risolvere questo dubbio (convincente Hallebeck, 1987, che ne propone l'ubicazione nell'odierna Tunisia, in base alla coincidenza onomastica tra il *fundus Botrianus* e il nome moderno dell'antica Acholla, Ras Bortra; Purpura, 2004, 196, nota la coincidenza che nei pressi era situata una villa marittima di Asinio Rufo, *cos. 184 d. C.*); e non mi dilungo sulle questioni di tecnica giuridica, attinenti ai modi di trasferimento della proprietà fondiaria in provincia ed agli effetti delle stipulazioni d'esercizio, che giustificano questa conclusione.

Il punto più arduo è dare un contenuto alla clausola contrattuale *ne contra eum piscatio thymaria exercetur*. A cosa serviva? La prevalente dottrina la interpreta come clausola con la quale il venditore impone al compratore di non esercitare la pesca del tonno in concorrenza con lui (*contra eum*). Biondi, 1938, 427 sg., vi vide un caso di servitù industriale, anzi addirittura l'«efficacia reale di una clausola di non concorrenza a favore dell'industria». Il discorso porterebbe troppo lontano; ma le fonti non autorizzano a intravedere l'esistenza di servitù industriali nel diritto romano, come aveva ben spiegato già Solazzi, 1947, 7 ss. Infatti, come dimostrano i casi analoghi delle servitù *calcis coquendae* e *cretae extimendae* (Nerazio Prisco in D. 8, 3, 5, 1, e Paolo in D. 8, 3, 6), e *pecoris pascenti* (Papiniano in D. 8, 3, 4), perché si abbia una servitù non è sufficiente che il titolare svolga un'attività sul fondo altrui, ma è necessario che essa vada a diretto vantaggio del fondo dominante, assicurando l'ottimale sfruttamento delle risorse del fondo: Nerazio, infatti, dichiara che, *ut maxime calcis coquendae et cretae extimendae servitus constitui possit, non ultra posse, quam quatenus ad eum ipsium fundum opus sit*. Ma se l'utile prodotto serva a originare un reddito al titolare (abbia cioè l'*intuitus personae*), i giuristi sono concordi nell'escludere che si tratti di servitù; Paolo infatti osserva che *si, ut vasa ventrem, figlinae exercerentur, usus fructus erit*, perché si tratta d'uso e percezione d'un reddito da una cosa altrui: appunto, un usufrutto.

L'opinione prevalente propende per l'inquadramento economico del testo (Provera, 1965; Hallebeck, 1987; Dajzak, 1997; Franciosi, 2002; Wacke, 1982 e più cauto): Purpura, 2004, 196, ha argomentato che sarebbe strano che l'unico testo del Digesto che si occupa di tonno non si riferisse ai suoi aspetti produttivi. Il problema irrisolto, a mio avviso, consiste nel fatto che la clausola di non concorrenza si regge su un indizio un po' labile, l'espressione *contra eum* che però, nella sua laconicità, può voler dire molte cose diverse, e non solo «in concorrenza con esso»; mentre il testo non discute i problemi di concorrenza ma l'opponibilità ai terzi di questa clausola inserita in un contratto, riportata incongruamente alla forza della *bona fides* e non al valore, in senso lato, «reale» delle *pactiones* adottate in provincia per il trasferimento e la costituzione dei diritti reali, come ricorda Gai, 2, 31.

Il testo delle *Opitiones* è importante anche per un'altra ragione: il mare *natura omnibus pater*, con un'impressionante coincidenza di toni con il plautino *mare quidem commune certis omnibus (Rudens, 975)*, e con una locuzione di Paolo (21 *ad edictum*, D. 18, 1, 51), secondo cui *litorea... nullius sunt, sed iure gentium omnibus vacant*. C'è un indizio che mi sembra possa autorizzarci a escludere la matrice iardoanica di questo enunciato (e smentire quindi, almeno per questo passo, l'opinione di Wiacker, 1959, 68 s., secondo cui le *Opitiones* avrebbero rispecchiato un presunto stato del diritto «postdiocleziano»); questa è meno raffinata, sul piano classificatorio, di quella di Marciano, che definiva il mare e, *per hoc*, il lido, *res communis omnium*, che anzi sembra derivare direttamente dall'altra. In altri termini, la classificazione di Marciano pare il punto d'arrivo d'un processo di riflessione su modalità e limiti dello sfruttamento del mare, come via di comunicazione e mezzo di sostentamento. L'esito del principio pare evidente: l'accesso alle risorse marine è libero a tutti senza

Del resto le risorse ittiche hanno sempre interessato le comunità esclusivamente per i proventi fiscali che potevano apportare alle loro casse sempre bisognose di entrate. Che non esistesse un interesse verso la protezione della fauna ittica pare dimostrato dal fatto che tutte le circostanze testimoniate dalle fonti rimandano a forme d'imposizione fiscale sui prodotti della pesca: esempi provenienti dal Mediterraneo greco sono discussi da Fiorentini, 2003, 461 sgg., e da Purpura, 2004. Ed anche queste forme d'imposizione fiscale devono essere intese nel senso non del corrispettivo per la concessione di porzioni di mare per la pesca in esclusiva, come pensa la maggior parte della dottrina (Behrends, 1992; contro Purpura, 2004), ma come esazione d'un'imposta sul prodotto della pesca. La famosa iscrizione di Becegiun, *CIL XIII.8330*, che, nell'ottica di Mommsen, 1889, avrebbe dovuto dimostrare quanto egli riteneva già intuitivo, ossia che il lido e perfino il fondo del mare fossero di proprietà pubblica e quindi assoggettabili a locazioni pubbliche (così già Boissevain, 1888), deve essere considerata con molta prudenza (riserve in Fiorentini, 2003, 472 sgg., e in Purpura, 2004). Ammesso che i *conductores piscatus* li menzionati operassero veramente in

potesse far fallire l'esperimento di introduzione.

disposizione diretta chiaramente a impedire che, nei primi anni di acclimatazione, la pesca intensiva obbligatorio della pesca in molte aree del Mediterraneo; quella sui pesci di Opatò era una vitassero la pesca di determinate specie ittiche in stato di stress, come succede oggi col fermo loro mari è ormai praticamente estinto? Non sono infatti attestati provvedimenti imperiali che stesso, oggi, i pescherecci giapponesi col tonno che vengono a pescare nel Mediterraneo perché nei produttiva d'un territorio: migrano alla ricerca di suoli (e di mari) ancora sfruttabili. Non fanno lo comportamento spontaneo che hanno gli agricoltori semisanziali quando si esaurisce la resa (*piscem*), delinea certamente un fenomeno di depauperamento a cui i pescatori reagiscono con lo stesso *saevi, / reibus adsiduis pentitus scrutante macello / proxima, nec patitur Tyrthenum crescere siciliano e corse perché il Tirreno ormai ne è quasi privo (et iam defecit nostrum mare, dum gula Italia, ne costellano l'odierna pianura Pontina. Allo stesso modo, quando Giovenale (*Saturae*, 5, vv. 92-96; Trakadas, 2006, 264) riferisce che i pescatori vanno a pescare le triglie al largo delle coste consumo, prima o poi si tenta di riprodurlo *in loco*: pensiamo al kiwi e alle grandi piantagioni che, in economica corroborata dall'esperienza quotidiana che, quando un prodotto esotico diventa di largo sostegno alla domanda di mercato, non riequilibrare un depauperamento della risorsa). È una legge precedente tentativo di avviame l'allevamento in *piscinae* era fallito: segno che si voleva fornire un domanda di questa specie (tanto è vero che Columella, *de re rustica*, 8, 16, 9, ricorda che un compensare. L'operazione condotta da Opatò, a mio parere, voleva rispondere solo alla crescente dovuta al depauperamento delle specie ittiche a causa della pesca intensiva, che si voleva così naturalmente è solo una mia opinione) che l'introduzione di questa nuova specie nel Tirreno fosse (secondo Plinio) o di Augusto (secondo Macrobio). Pare invece meno condivisibile (ma questa fu perciò importato nelle acque del Tirreno centrale, fra Ostia e Pozzuoli, ai tempi di Claudio fino ad allora, questo pesce fu ignoto in Occidente, tanto da non avere neanche un nome latino); esso a conoscere questo pesce importato dall'Asia Minore (Macrobio, *Saturnalia*, 3, 16, 10, aggiunge che, 265) a un aggiornamento del gusto culinario romano che, nei primi tempi dell'Impero, aveva iniziato il divieto di pesca dello *scarus* per cinque anni è stato giustamente attribuito (Trakadas, 2006,*

*ferre cura adhibita, ut capti redderentur mari.*

*libertis eius praelectus classis inter Ostiensem et Campaniae oram sparsos disseminavit, quinque annis*

gradimento incontrato dai consumatori, tanto è vero che *advectos Tiberio Claudio principe Optatus e lo scarus* (una specie di pesce pappagallo) fosse stato di recente introdotto nel Tirreno a causa del attestata da qualche autore antico come Plinio il Vecchio, che ricorda (*Naturalis Historia*, 9, 29) come è anche giunti a sostenere che una qualche forma d'attenzione per il ripascimento di specie ittiche sia Sull'onda d'una rievatura delle fonti antiche in chiave di difesa ambientale, oggi molto in voga, si

### 1.5. I Romani attuarono forme di controllo sullo sfruttamento delle specie ittiche?

sfruttarle.

ostacoli o limitazioni. Se si vogliono imporre restrizioni si deve seguire la via dell'accordo tra gli utenti; ma le amministrazioni non possono impedire l'accesso alle risorse marine a chi voglia

Frisia (e qualche dubbio è legittimo, se si pensa che l'iscrizione è datata variamente, ma certo dopo la seconda metà del I secolo d. C., quando non si capisce come i Romani, avendo perso il controllo politico del territorio, lo potessero concedere in locazione), si può ipotizzare che la locazione non avesse come oggetto una porzione di Mare del Nord ma dello Zuiderzee, che i Romani chiamavano *lacus Flevus*, non lontano dal luogo del rinvenimento; si sarebbe cioè trattato di locazione d'un lago, non diversamente dai molti esempi di locazioni di pesca esclusiva in laghi, a partire dal Lucrino (sulla tutela interditale delle locazioni di pesca, Santini, 2007, 5023 sgg.). Le risorse ittiche interessano ai governi solo per il ritorno finanziario che ne può scaturire: non è riscontrabile nelle fonti alcuna forma di intervento cautelativo per la sopravvivenza delle specie ittiche. Anche su questo argomento, quindi, si sono voluti proiettare all'epoca romana dilemmi tipici della nostra età contemporanea, quasi a voler mostrare che, tutto sommato, i problemi che dobbiamo affrontare noi erano già presenti, e combattuti in qualche modo, nell'antichità: una proposta non solo infondata nel merito, ma anche pericolosa perché, pur inconsapevolmente, veicola l'idea che i problemi di oggi erano già i problemi dell'antichità, perdendo quindi il senso della «novità» (nel senso di McNeill, 2002) e della drammaticità delle condizioni attuali del nostro pianeta (Fiorentini, 2007, 354).

## II. Il lido. Da Aquilio Gallo a Giustiano

### II.1. Il lido del mare è pubblico. Ma in che senso?

La condizione giuridica del mare, che è pubblico ma è anche aperto all'uso di tutti, è sfuggente, tanto da far parlare (Charbonnel - Morabito, 1987, 26) d'uno «statut controversé»; questa ambiguità è ribadita per il lido, la cui identificazione concettuale è incerta fin nella sua collocazione geografica. In effetti del lido le fonti riportano ben quattro definizioni, nessuna delle quali perfettamente sovrapponibile alle altre (contro quanto sostenevano Dell'Oro 1962-63, Charbonnel - Morabito, 1987 e Behrends 1992, 20). Per la più antica, riferita da Cicerone, *Topica*, 32, Aquilio Gallo era solito, *cum de litortibus ageretur, quae omnia publica esse vitis, quaerentibus eis quos ad id pertinebat, quid esset litus, ita definire, qua fluctus eluderet*.

Fra i tanti motivi d'interesse di questa fonte mi soffermo solo su due punti:

1- Cicerone dichiara, seppure incidentalmente, che i giuristi suoi contemporanei affermano che «tutti i lidi sono pubblici» (*cum de litortibus ageretur, quae omnia publica esse vitis*); è importante notare che, nel rivolgersi al giurista Trebazio Testa, il destinatario dei *Topica*, l'oratore non specificò il contenuto di questa pubblicità;

2. la definizione di Aquilio Gallo, *qua fluctus eluderet*, demarca lo spazio coperto dal gioco delle onde che avanzano e indietreggiano sulla battigia (Fiorentini, 2003). Basata com'è sulla figura retorica della metafora (*translatio*), come affermava anche Cicerone, non è evidentemente una definizione scientifica: essa, infatti, non è adatta a delimitare in modo chiaro e distinto i concetti giuridici. Perciò Cicerone fa trasparire una velata disapprovazione quando, subito dopo, afferma che con questo metodo Aquilio si allontanava dalla corretta tecnica definitoria; un biasimo che non si coglie nella trattazione dedicata alla *translatio* da Quintiliano, *Institutiones oratoriae* 5, 14, 34, ove afferma che, purché il concetto sia chiaro, anche i giuristi possono far uso di espressioni eleganti. In realtà Aquilio sembra aver composto una definizione di puro stampo etimologico: è *litus* perché il mare è - *ludii*. La combinazione tra i due parametri elaborati da Cicerone suggerisce la natura pubblica dello spazio coperto dalle onde del mare nel loro continuo gioco di flusso e riflusso sulla battigia.

Cicerone compare di nuovo in un testo molto discusso di Celso, *25 digestorum*, D. 50, 16, 96 pr., in cui il lido è definito fin dove arriva il massimo flusso marino; e questa definizione, a dire di qualcuno (*aitur*), sarebbe stata introdotta per la prima volta da Cicerone in veste di *arbiter*. Va notato che la definizione non contiene alcun riferimento stagionale, ma solo l'indicazione della linea massima del lido verso l'interno. Non sfuggirà lo siltamento di senso rispetto alla definizione aquiliana: il si parla del gioco normale delle onde sulla battigia, qui del massimo flusso, che

verosimilmente si ha quando il mare è in tempesta. Non solo: manca nella pronuncia arbitrale ciceroniana qualunque riferimento allo *status* giuridico del lido, limitandosi essa a delimitare un limite geografico.

Il vero problema del testo è costituito dalla menzione di Cicerone: davvero Celso ha tratto una definizione giuridica da un lido arbitrale, per di più pronunciata da un non giurista come Cicerone? Mommsen, a cui ciò sembrò inaudito, propose una correzione al testo di questo tenore: *idque Marcus Tullius Gallum Aquilium ait, cum arbitrum esse, primum constituisse*. Sarebbe stato Aquilio Gallo ad emanare il lido arbitrale contenente la definizione, e sarebbe stato Cicerone a ricordarlo: il testo celsino si sarebbe così armonizzato con quello dei *Topica*. Come ho già avuto modo di dire (Fiorentini, 2003), la soluzione appare improponibile: Cicerone non descriveva Aquilio impegnato in attività arbitrali ma nella sua veste abituale di giurista rispondente a soggetti che si rivolgevano a lui per avere chiarimenti (*quaerentibus eis quos ad id pertinebat, quid esset litus*); Celso invece affermava che Cicerone sarebbe stato il primo a elaborare la definizione non nell'ambito d'una discussione teorica, ma in un contesto processuale (Marrone, 1997, 42; e seppure in una decisione stragiudiziale come era, anche in età romana, la pronuncia arbitrale). La correzione di Mommsen era perciò arbitraria, e va, a mio parere, respinta.

Finora abbiamo visto solo tentativi delimitatori dell'ambito spaziale del lido: il solo Cicerone c'informa, *en passant*, che i giuristi erano convinti che tutti i lidi fossero pubblici (*quae omnia publica esse vultis*), senza peraltro dire in cosa consistesse questa pubblicità. Con la terza definizione, di Giavoleno Prisco, 11 *ex Cassio*, D. 50, 16, 112, c'è una novità: *Litus publicum est eatenus, quae maxime fluctus exaestuat*.

Giavoleno definisce il *litus publicum* come il massimo spazio coperto dalle onde con un movimento che appare per la prima volta: *exaestuar*. In quale significato il giurista usa l'aggettivo *publicus*? Scherillo, 1945, 74, ne propone una lettura raffinata: l'aggettivo non avrebbe avuto valore attributivo ma predicativo. Giavoleno avrebbe definito non il lido ma il lido pubblico, implicitamente riconoscendo che, oltre la linea interna di massimo fritto, esso non sarebbe stato più pubblico. Ne risulterebbero due delimitazioni giuridiche del lido: una pubblica, estesa fino al massimo limite interno dell'*exaestuar*, l'altra, al di là di questo limite, ovviamente privata. È una prospettiva non ignota anche alla civiltà della metà del XX secolo: Biondi, 1953, 177, individuò due diverse linee di costa, il lido, compreso entro la linea di massimo fritto, e la spiaggia, distesa oltre questo limite senza confini interni certi. In realtà Biondi riprendeva, quanto consapevolmente non saprei, un'antica classificazione, elaborata da Vinæus, 1642 = 1736, I, 160 che, proprio sulla base del testo di Giavoleno, distingueva tra «litus» e «siccum litus». La totale assenza, nelle fonti, di questo duplice parametro litoraneo induce ad accantonare questa pur elegante interpretazione.

La definizione di Giavoleno, quindi, contiene non uno ma due criteri: la delimitazione spaziale del lido e la sua rappresentazione come bene pubblico, fino al punto massimo in cui il fritto *exaestuat*. Tralasciando una più puntuale determinazione del fenomeno che si cela sotto il verbo, notiamo che viene individuato uno spazio pubblico che si estende fin dove arriva il massimo fritto (senza alcuna delimitazione stagionale).

Il punto d'arrivo di questa storia di definizioni si trova nelle Istituzioni giustiniane, che è quasi un condensato di quelle precedenti: Inst. 2, 1, 5: *Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximum excurrit*. Anche qui non c'è alcun riferimento allo *status* giuridico del lido (il punto è affrontato subito dopo); vi è invece un riferimento che esplicitamente non era ancora mai apparso nelle definizioni precedenti: è lido del mare lo spazio coperto dal massimo fritto *invernale*. La definizione combina il richiamo al massimo fritto di Giavoleno e di Celso col riferimento stagionale all'inverno, che compare per la prima volta, ma potrebbe essere un'elaborazione del criterio del massimo fritto, che di regola si verifica in inverno.

Le definizioni viste finora, se ci assicurano che il lido è pubblico (seppure con qualche discrepanza sulla sua delimitazione spaziale), non si addentrano nello spinoso problema della determinazione del contenuto positivo di questa pubblicità. In primo luogo mi sembra da rifiutare la

vecchia opinione di Biondi, 1925, 278, per il quale esso sarebbe stato *contemporaneamente pubblico e communis omnium* (analisi in Fiorentini, 2003, 432 sgg.). Perciò bisogna rivolgerci ad altri testi che si dilungano proprio sui profili delle forme d'appartenenza. Se ne ricava che i giuristi del secolo, praticamente unanimi, interpretano questa pubblicità nel senso di «disponibilità del bene all'uso pubblico», ma in un senso diverso da ciò che intendiamo noi moderni. Cicerò, 2009, p. 14, definisce le *res communes* «cose di tutti ma di cui nessuno può appropriarsi, che devono essere gestite dalla comunità e il cui uso privato non può essere in contrasto con l'interesse collettivo» (corso dell'autrice), analogamente ai *commons* inglesi, che appartengono «alla comunità nel suo insieme». Purtroppo le fonti romane non autorizzano questa pur benemerita e lodevole impostazione.

Leggiamo per intero un testo di Nerazio Prisco:

Nerazio, 5 *membraurum*, D. 41, 1, 14 pr.: *Quod in litore quis aedificaverit, eius erit, nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt. Illud videndum est, sublatum aedificio, quod in litore positum erat, cuius conditio is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidit perindeque publicus sit, ac si nunquam in eo aedificatum fuisset, quod proprius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.*

Il giurista esclude che il lido del mare appartenga ai beni patrimoniali dello stato (con ciò negando che possano essere fatti oggetti di negozi giuridici da parte della *res publica*), e lo equipara alle *res nullius*, momentaneamente prive d'un proprietario ma che, con la semplice apprensione (*occupatio*), cadono nel *dominium* di chi se ne è appropriato. Partendo da questa configurazione il giurista si chiede se anche per il lido valga il principio per cui la *derelictio*, l'abbandono accompagnato dalla volontà di perdere la proprietà, faccia rientrare il bene nel circuito delle cose appropriabili, ossia ritorni allo stato di *res nullius*. Nerazio risponde affermativamente, identificando il fatto concludente per la *derelictio* nella rovina completa dell'edificio, che faccia riacquistare alla costa la sua configurazione originaria (*pristinam litoris speciem*).

A questo proposito Simi, 2008, p. 3, ha minimizzato la rilevanza dell'inclusione del lido tra le *res nullius*, preferendole quella tra le *res in publico usu*. Ma il lido, almeno secondo Nerazio, ha una disciplina in parte diversa dalle cose in uso pubblico: l'occupazione di queste ultime è sempre illecita, a meno che non sia autorizzata con concessione, come afferma Ulpiano, 68 *ad edictum*, D. 43, 8, 2, 10, che però osserva anche come il principe, nell'atto di concessione, vi apponesse quella che Banca, 1941, 132, chiamò «clausola di sicurezza», che subordinava la concessione al mancato prodursi di *iniuria* contro gli altri possibili utenti (*quotiensque aliquid in publico fieri permittitur, ita oportet permitti, ut sine iniuria cuiusquam fiat. Et ita solet princeps, quotiens aliquid novi operis instituentium petitur, permittit*): nel caso in cui vi fosse questo pericolo, la costruzione avrebbe potuto essere impedita da chiunque. L'abusiva occupazione di porzioni d'una piazza pubblica può essere prevenuta con l'esperienza dell'*l. ne quid in loco publico fiat*. Invece la costruzione d'un manufatto sulla riva d'un fiume pubblico che possa pregiudicare la navigazione o l'approdo può essere impedita con l'*l. de fluminibus*; così come una *mole* sul lido può essere neutralizzata solo se sia idonea a recare agli altri utenti un *damnum*, con l'interdetto utile ricordato da Ulpiano, 68 *ad edictum*, D. 43, 8, 2, 8; ma in assenza di previsione del *damnum* gli eventuali atti di turbativa compiuti al fine di impedirgli di erigere il manufatto devono essere impediti. Si ha cioè un regime opposto a quello dei beni aperti all'uso pubblico: in questi ultimi la costruzione è, in linea di principio, vietata (può essere ammessa solo dietro concessione della pubblica autorità, come afferma la stessa formula del *ne quid in loco publico fiat*, che consente al privato di espertare l'interdetto per impedire un *facere* o un *immittere* in un luogo pubblico, *praeterquam quod lege senatus consulto decretove principum tibi concessum est*). Sul lido la costruzione è sempre ammissibile salva prova contraria (che deve essere fornita da chi lamenta la perdita del *commodum*). Come si vede, la disciplina è diversa: il lido, in linea di massima, è una cosa di uso pubblico *diversa* dalle altre, come vedremo tra breve.

Il modello disegnato da Nerazio verrà ripreso un secolo dopo. Papiniano, in un testo molto difficile (10 *responsorum*, D. 41, 3, 45 pr.), osserva che la *praescriptio longae possessionis* non viene solitamente concessa *ad optinenda loca iuris gentium publica*, cioè per acquistare (o per conservare; il senso di *optinere* non è chiaro) la proprietà dei beni pubblici *iuris gentium*. Per provare l'assunto,

Papiniano propone questo caso: *si quis, aedificio funditus diruto quod in litore posuerat (forte quod aui deposuerat aui dereliquerat aedificium), alterius postea eodem loco extructo, occupantis datam exceptionem opponat*. Un soggetto ha costruito un edificio sul lido, ma poi lo ha abbandonato, la costruzione è andata totalmente in rovina, un altro ha occupato la stessa porzione di lido. La *derelictio* dell'edificio ha consentito a quest'ultimo d'immetterci nello spazio liberato dalla rovina dell'edificio, costruendovi a sua volta (*alterius postea eodem loco extructo*). A questo punto deve accadere qualcosa che il giurista lascia implicito, e che è stato ricostruito in modo molto diffuso dalla dottrina. Nörr, 1969, 97 sgg., riteneva che la *longi temporis praescriptio* fosse impiegata, già al tempo di Papiniano, come mezzo di attacco: sarebbe stato il primo possessore a chiedere la *praescriptio* contro il possessore attuale per espellerlo dal fondo litoraneo, facendo valere il suo lungo possesso: richiesta che Papiniano ritiene irricevibile perché avente a oggetto un bene, il lido, appartenente ai beni pubblici di Papiniano. Opzione giustamente respinta da Ankum, 1998, 371: la clausola finale del passo di Papiniano, *occupantis datam exceptionem opponat*, dimostra che chi la chiede è il convenuto, non l'attore; Kaser, 1993, 113 sgg., ricostruisce diversamente la situazione, in particolare sostenendo che nella *derelictio* non si dovrebbe vedere una perdita del possesso tecnicamente inesa, ma solo una perdita della disponibilità della porzione del lido.

A mio parere, data la struttura sintattica della frase sopra riportata, l'*exceptio* è chiesta dal primo costruttore: dunque è lui il convenuto, e qui Kaser aveva ragione. Il secondo costruttore lo ha chiamato in giudizio probabilmente perché il primo si è introdotto nel fondo, e quest'ultimo chiede l'*exceptio* perché afferma di avere posseduto per dieci o venti anni. Papiniano respinge la possibilità di concedergliela, perché la controversia verte su un tipo di bene, il lido, che per sua natura può essere considerato appropriabile solo a condizione che, e fin tanto che, il manufatto che lo occupa rimanga in piedi. La sua distruzione comporta perdita del possesso: è la stessa soluzione di Nerazio.

Poco tempo dopo considerazioni simili fa Marciano in un testo accolto dai compilatori del Digesto. In immediata successione a un passo di Gaio (2 *rerum cottidianarum sive aureorum*, D. 1, 8, 5, 1 = Inst. 2, 1, 4) che, dopo aver tracciato le forme dell'uso della *ripa fluminis*, afferma che *in mare piscantibus liberum est casam ibi imponere, in qua se recipiant*, il Digesto riporta questo testo fondamentale:

Marciano, 3 *institutionum*, D. 1, 8, 6 pr.: *in tantum, ut et soli domini constituantur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postimiti revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius erit*.

Marciano afferma che chi costruisca sul lido diventa, in virtù dell'occupazione del suolo, proprietario della porzione di lido edificata: si tratta d'una sorta di diritto di superficie capovolto, nel senso che, mentre di regola chi è proprietario del suolo lo è anche di tutto quanto si trovi sopra e sotto, in questo caso è la proprietà dell'edificio ad attrarre quella del suolo (*et soli domini constituantur qui ibi aedificant*). Ma la situazione, dice anche Marciano come prima Nerazio e Papiniano, dura fino a quando l'edificio rimanga in piedi: dopo la distruzione il lido torna nella precedente situazione e può essere di nuovo occupato. Il riferimento al *postimitum* è solo strumentale (così anche Cursi, 1996, 310) e serve solo in linea esemplificativa per ribadire che la distruzione del manufatto fa riacquisire al lido la condizione precedente all'occupazione (Fiorenzini, 2003, 366).

Perciò, secondo Marciano, la costruzione d'un edificio sul lido del mare attrae la porzione di costa edificata nella disponibilità dell'occupante. Non è una visuale originale del giurista tardoseveriano, ma il punto d'arrivo d'un lungo processo di riflessione sui modi dell'occupazione delle coste: non fu il solo Nerazio ad affermarne la legittimità, ma un testo di Pomponio, 34 *ad Sabinum*, D. 41, 1, 30, 4, se possibile, è ancor più categorico, affermando *si pilas in mare iacaverim, et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit*.

Il testo ora citato rispecchia un'immagine quasi fotografica d'una realtà ben attestata sia sul piano archeologico sia su quello delle rappresentazioni figurative.

Come si vede, nelle loro classificazioni i giuristi oscillavano tra la pubblicità e il carattere *nullius*. Su un punto mi sembra che tutti fossero d'accordo: si trattava in ogni caso di beni aperti all'uso di tutti: i lidi, diceva Paolo (21 *ad edictum*, D. 18, 1, 51), *nullius sunt, sed iure gentium omnibus vacanti*. Ma in cosa si sosteneva, nella pratica, questa «apertura» del lido all'uso di tutti? Risponde Giustiniano nelle sue Istituzioni: un testo che pare chiaramente desunto dalle *Res Cottidianae* di Gato:

Il giurista trattava addittura un parallelismo tra l'occupazione di una porzione di mare da parte d'un edificio e quella d'una porzione di lido da parte del mare: se l'edificazione sul mare comportava la sottrazione della porzione occupata al regime pubblico del mare, la permanente conquista del tratto di lido da parte del mare attrae quest'ultimo nel regime giuridico del mare, diventando pubblico; si direbbe, non diversamente da quanto accade quando un fiume pubblico, deviano il suo percorso, occupi permanentemente un fondo.


Pomponio, 6 *ex Plautio*, D. 1, 8, 10: *Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.*

Ma Pomponio, a sua volta, richiamava l'autorità d'un giurista come Aristone che, in precedenza, aveva espresso le medesime opinioni (Mantello, 1990):

Questi edifici sono probabilmente privati e, come numerosi affreschi raffiguranti *praetoria costieri* (come quello celebre della casa di M. Lucrezio Frontone a Pompei), forniscono la migliore rappresentazione figurativa delle descrizioni dei paesaggi litoranei contenute nelle fonti giuridiche. E sono privati, smentendo la regola fondata secondo cui lo *status* del fondo attrae quello della pertinenza. Sul lido la pertinenza sembra essere il fondo, che accede alla situazione proprietaria del manufatto costruitovi sopra.

Una classe di manufatti composta da vasetti in vetro figurati, il cui centro di produzione è stato riconosciuto a Pozzuoli e di cui si è conservata una decina d'esemplari, tramanda l'aspetto d'una costa densamente edificata, anzi interamente occupata da costruzioni di prestigio: su uno di questi, proveniente da Populonia e datato tra la seconda metà del III e la prima metà del IV sec. d. C., attualmente conservato al Corning Museum of Glass di New York (fig. 3), è raffigurato un *palatium* diviso in due blocchi collegati da un ponte, sotto il quale si trova un impianto d'allevamento d'ostiche (*ostraria*), una *ripa* in mezzo al mare che fa da basamento a un edificio con quattro fastigi, due *pilae* con statue sui plinti e un edificio che pare un arco trionfale con una quadriga sull'attico (Günther, 1897; Guérin-Beauvais, 1997).

Figura 3. *Ripa Puteolana* sul vasetto vitreo di Populonia. New York, Corning Museum of Glass.





1, 2, 1, 5: *Littorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet liberum est casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut relictis siccare et ex mare deducere. Proprietas autem eorum potest intelligi nullius esse, sed eiusdem iuris esse, cuius et mare et quae subiacent mari, terra vel harena.*

Qui ci sono alcuni dettagli importanti da evidenziare. La condizione giuridica del lido è apparenzata a quella del mare, in una sorta di conseguenza. Viene subito alla mente quanto afferma Marciano (3 *Institutionum*, D. 1, 8, 2, 1) nella sua classificazione delle *res communes omnium*: tale è il mare *et per hoc littora maris*. Che però 1, 2, 1, 5 non sia derivato dal testo di Marciano è dimostrato dal confronto con Gajo, 2 *rerum cottidianarum sive aureorum*, D. 1, 8, 5 pr. che, a proposito della *ripa fluminis*, ne dichiara l'*usus publicus iure gentium sicut ipsius fluminis*: viene cioè attribuita al mare e al lido la disciplina che Gajo illustra a proposito del fiume e della sua sponda. L'effetto di questa condizione è la libertà di attraccare a riva per asciugare le reti e di occuparla con modeste costruzioni di riparo. Si tratta, come si vede, della libertà dei pescatori di usare il lido giungendovi dal mare (ricordiamo che Marciano cita un rescritto di Antonino Pio che vieta l'impedimento all'accesso dei pescatori al lido, verosimilmente da terra). La proprietà, invece, secondo questo testo che, ripeto, appare desunto dalle *Res cottidianae* di Gajo, non è di nessuno e pertanto segue la disciplina delle *res nullius* che si trovano in mare o sulla spiaggia. Quale sia questa disciplina lo spiega il Digesto, accogliendo un breve frammento del l. 6 delle *Institutiones* di Florentino (D. 1, 8, 6, 3), secondo cui *lapilli, gemmae ceteraque, quae in litore inventus, iure naturali nostra statim sunt*. Dunque, il lido cade in proprietà di chi lo occupa per primo. Non si può sottovalutare questa conclusione: il lido del mare è passibile d'occupazione; non solo, ma il modulo argomentativo usato nel testo porta a un'altra conclusione: il passo delle *Res cottidianae* afferma che la proprietà del lido *eiusdem iuris esse, cuius et mare et quae subiacent mari, terra vel harena*. Ora, siccome le cose che si trovano in mare o sulla spiaggia cadono in proprietà del primo che se ne appropria, e il lido segue la medesima disciplina, se ne deve concludere che abbiamo un ulteriore conferma che l'occupazione del lido con edifici permanenti attrae nel dominio dell'edificante il tratto del lido in cui è stata eretta la costruzione.

Resta ancora una domanda: qual era il mezzo di tutela offerto a chi subisse atti di turbativa? Ulpiano tace sul punto; ma forse una risposta la può offrire un tormentato testo di Paolo:

Paolo, 13 *ad Plautium*, D. 47, 10, 14: *Sane si maris proprium ius ad aliquem pertinet, uti possidetis interdictionum ei competit, si prohibeatur ius suum exercere, quoniam ad privatam iam causam pertinet, non ad publicam haec res, nupote cum de iure fruendo agatur, quod ex privata causa contingat, non ex publica. Ad privatas enim causas accommodata interdictionum sunt, non ad publicas.*

Paolo afferma che chi vanta un *proprium ius* sul mare può esperire l'*uti possidetis* in via diretta contro chi ponga in essere atti di turbativa diretti ad impedirgli di esercitare *ius suum*. I sospetti d'interpolazione non si contano, a partire dalla vecchia condanna di Solazzi 1941, che riteneva assurdo che, per qualificare l'appartenenza d'un bene per la cui tutela era offerto un interdetto a predisposto a difesa del possesso, Paolo impiegasse il termine *ius*, per sua natura diretto a contrassegnare le situazioni riconosciute dal *ius civile* (e quindi non certo il possesso; ma alcune perplessità di Solazzi erano giustificate). Al di là di una certa sciattezza stilistica, soprattutto verso la fine, a mio giudizio il testo si può ritenere, se non nella forma, genuino almeno nella sostanza.

Sull'identificazione di questo *sum ius* le interpretazioni si sono sprecate (discussione in Fiorentini, 2003, 351 sgg.). A me pare che il testo si illumini se confrontato con uno di Ulpiano:

Ulpiano, 69 *ad edictum*, D. 43, 17, 3, 2: *Hoc interdictionum sufficit ei, qui aedificare in suo prohibetur: etenim videtur mihi possessionis controversiam facere, qui prohibes me uti mea possessione.*

L'*uti possidetis* può essere esperito quando un soggetto venga ostacolato nel suo diritto di edificare *in suo*: quindi quando gli venga impedito di esercitare una facoltà che gli spetta in quanto titolare del bene. Paolo, anzi, afferma che la tutela attiene non solo a una *privata causa*, ma a una *privata iam causa*: a mio parere l'espressione può significare solo che la costruzione ha «ormai» attratto la porzione di mare occupata nella sfera proprietaria dell'edificante. Si conferma, dunque, ciò

che abbiamo già visto attraverso altri testi: l'occupazione del lido o di una porzione di mare è legittima. Naturalmente non deve escludere completamente gli altri utenti dall'uso del mare o del lido, perché in tal caso essi potranno usare anche la violenza (si tratta anche in questo caso di una forma di autotutela reattiva), come dimostra un altro celebre testo:

Pomponio, 6 ex Plautio, D. 41, 1, 50: *Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, nostrum fiat, tamen decretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat: immo etiam manu prohibendus est, si cum incommodo ceterorum id faciat: nam civilem eum actionem de faciendo nullam habere non dubito.*

Il passo presenta l'enorme difficoltà costituita dalla menzione del *decretum praetoris* (una spiegazione particolarmente suggestiva in Grosso, 1941 che non accettava l'interpretazione del *decretum* come provvedimento pretorio di autorizzazione: e aveva ragione); ma qui ci interessa quanto dice subito dopo: se la costruzione sul lido o sul mare (notiamo che essi sono sempre appartenenti) costituisca un *incommodum ceterorum*, l'edificante *manu prohibendus est*, ossia deve essere contrastato in via di fatto anche con atti di violenza, che si identificherebbero in una vera e propria forma di autotutela (Fiorentini, 2003, 338). Il riferimento finale all'inesistenza d'una *civilis actio de faciendo* da parte del costruttore (a parte i sospetti sulla classicità della locuzione, su cui cf. Pernice, 1900, 23) si spiega, a mio avviso, con la circostanza che costui non ha a suo favore un'azione confessoria, come potrebbe se si trattasse, ad esempio, di servizi, perché il processo di apprensione della porzione di lido, perfezionato con l'edificazione, non è in alcun modo riconosciuto dal *ius civile* e perciò non può neanche essere difeso, contro chi glielo impedisca, con un'azione *de faciendo*, nella quale dovrebbe riconoscersi una formula la cui *intentio* contenga la clausola secondo cui *no. Ao. ius esse edificare*.

La menzione dell'*uti possidetis* rientra nel quadro delle forme di tutela dell'esercizio di fatto delle facoltà inerenti all'apertura del lido all'uso comune: il costruttore lo può esperire in caso di atti di turbativa opposti all'esercizio del *sumum ius*, che però è compensato dall'analoga esperibilità degli interdetti *ne quid in loco publico fiat* e *de fluminibus* in via utile contro le opere che minacciasse l'accesso al lido. Si potrebbe dire che in questi casi siamo in presenza di situazioni non valide sul piano del *ius*, e quindi tutelate solo per via interdittale; mentre gli eventuali impedimenti alla navigazione o all'esercizio della pesca, attuati con atti di *vis*, integrassero attentati a un vero e proprio *ius* soggettivo, contro i quali si giunse a riconoscere l'esperibilità di un'azione: l'*actio iniuriarum*. Nel punto più antico si trova Plauto, che fa dire al povero pescatore che, anche se *mare quidem commune certosi omnibus* (Rudens, 975), il pesce da lui catturato *in mari communi* diventa subito suo (Charbonnel, 1995). In quello più recente si trova Marciano che, riprendendo tutta la riflessione giurisprudenziale del secolo precedente, elabora una classificazione, le *res communes omnium*, in cui l'inclusione del lido, come abbiamo più volte visto, è determinato dalla sua accessibilità al mare (*mare, et per hoc litora maris*).

#### Qualche osservazione (provvisoriamente) conclusiva

L'analisi delle fonti giuridiche fin qui sommariamente condotta (sui necessari approfondimenti cf. Fiorentini, 2003) ha dimostrato, credo, che i pretori, i giuristi, la cancelleria imperiale, gli stessi interessi dei privati coinvolti nelle controversie, mirassero a un fine ben circoscritto: favorire al massimo l'accesso alle risorse marine e costiere al maggior numero possibile di utenti. Il fatto che le *res in publico usu* potessero essere sfruttate da chiunque a condizione che non ne venisse pregiudicato l'analogo potere di tutti gli altri di servirsene dimostra che le risorse relative erano viste come praticamente inesauribili. Se l'*acqua profluens* è ritenuta da Marciano *res communis omnium* (ossia una forma ancora più allargata di *res in publico usu*), al pari dell'aria, del mare e del lido, l'argomento su cui si regge questa prospettiva non può essere che uno: si tratta di cose non valutabili economicamente in quanto disponibili in quantità illimitata. In questa ottica mi sembra impensabile che i vari attori della vicenda giuridica romana (privati, pretori, imperatori, giuristi) avessero percezione delle problematiche sottese alla conservazione di ecosistemi che oggi, giustamente, ci appaiono estremamente fragili come le coste, e al corretto sfruttamento delle risorse marine. Come ho avuto già modo di notare (Fiorentini, 2006, 356 sgg.), perché si possano innescare questi fenomeni è

Tutto ciò rende improbabile, ai fini interpretativi, l'immagine d'un governo che controlla e regolamenta l'accesso alle risorse. Neanche credo che sia plausibile, riguardo all'accesso ai littorali in età romana, il ricorso ad altri modelli, come quello dell'autorizzazione, che invece appaiono applicabili nella gestione dei sistemi d'irrigazione nel settore agrario: una pluralità di soggetti che si consorziano e si danno strutture di autogoverno e di controllo per ottenere risultati ottimali

La complessa disciplina desumibile dalle fonti giuridiche pare dunque indirizzata verso un tipo di sfruttamento tendenzialmente privo di controlli, se non quelli eventualmente posti in essere da altri utenti che prevedessero una lesione delle loro facoltà d'accesso alle risorse marine. Le costruzioni littoranee, fossero di puro piacere, come i *praetoria* a cui accenna Ulpiano (57 *ad edictum*, D. 47, 10, 13, 7), o unità produttive, come le *caetariae* o le manifatture di *garum* o le peschiere di carattere «protoindustriale», erano in linea tendenziale libere e sottraevano porzioni anche importanti di costa all'accesso comune; ma se nessun altro privato si opponeva, tale occupazione non avrebbe incontrato alcuna resistenza degli apparati pubblici. In altre parole, l'interesse verso il lido e il mare oscilla tra il loro sfruttamento come pure risorse economiche, e la contemplazione del paesaggio, assicurata dalla villa «d'ozio»: appunto, il *fructus* e la *delectatio* menzionate nel titolo di questo contributo.

Anzi, nell'impero romano medievale, quello «bizantino», anche quel poco controllo sugli arbitri dei proprietari littoranei costituito dall'esperibilità dell'*a. inlittorum* contro le turbative trapposte a coloro che pescassero di fronte ai *praetoria* che, ammesso con prudenza da Pomponio e poi da Ulpiano (57 *ad edictum*), era stato accolto da Giustiniano (D. 47, 10, 13, 7) e confermato nei Basilici (B. 6, 21, 13), fu eliminato da Leone VI con una *Novella*, la 56, circosanzionata e corretta da altre quattro successive, con la motivazione che tale limitazione imposta ai proprietari dei fondi littoranei fosse contraria alla giustizia. L'imperatore dispose che i proprietari dei fondi littoranei fossero incontrastati anche dei bracci di mare prospicienti, con la facoltà di espellere anche con la violenza chi vi si trovasse a pescare (Purpura, 2004).

In altri termini mi pare che l'orientamento secondo cui, *indirettamente* e di là delle intenzioni, certi mezzi di tutela pretori o decisioni imperiali possano avere assicurato anche forme di tutela dell'ambiente (come afferma Zamora Manzano, 2003 e, con maggiore prudenza, anche Fischer, 1996), non possa essere accettata, almeno da chi non crede alle «astuzie della provvidenza» di viciana memoria. Il diritto, a mio parere, deve essere valutato per le risorse che è capace di offrire ai bisogni delle comunità: esigenze reali, esplicite, con soluzioni altrettanto concrete e tangibili. La risposta che l'ordinamento romano (nelle sue varie forme) fornì a queste necessità consistette in una sorta di «forma mista» di controllo, affidato all'iniziativa di privati che si sentissero lesi da comportamenti altrui ritenuti ostativi della loro libertà d'accesso alle risorse marine: gli interdetti, essendo rilasciati dal pretore solo su istanza privata, non potevano servire come mezzo di controllo pubblico, preventivo o repressivo, delle attività dei privati. L'assenza poi d'informazioni su eventuali atti preventivi di concessione a edificare sul lido è pienamente giustificata dalla natura di «cosa aperta all'uso pubblico» del lido, prima della definitiva consacrazione della nozione di *res communes omnium* attribuita al mare e, conseguentemente (*per hoc*) del lido, che si deve a Marciano. L'idea di un «governo del territorio», come quello che, almeno nelle pie intenzioni di chi non ha interessi nell'assalto alle risorse naturali (e purtroppo tra questi non c'è lo stato), dovrebbe indirizzare l'operato delle amministrazioni per tenere l'insaziabile fame di suoli edificabili, è totalmente assente nel mondo antico.

ma solo d'una risposta produttiva a un consumo crescente.

In questo caso saremmo in presenza d'una forma di tutela e d'incremento dello *stock* ittico disponibile, all'accresciuta domanda del mercato, come pensa prudentemente Trakadas, 2006: quindi neanche in itico soffre d'una sovrapposizione interpretativa della fonte poiché, più verosimilmente, rispose che probabilmente la lettura dell'introduzione dello *scorvus* nel Tirreno come forma di ripascimento hanno descritto i Romani come «consumatori di biodiversità esotica» (Hughes, 2003). Abbiamo visto assicurino la perpetuazione: per il tema che ci riguarda penso in particolare alla pesca: tanto che alcuni predisponevano di criteri d'accesso alle risorse che, attraverso opportune forme d'indirizzo, ne necessario che sorga, a monte, la coscienza della finitezza delle risorse, con la conseguente

(impaccabilmente studiati a livello non solo teorico ma anche empirico, e con un'apertura storica di ampio respiro, da Ostrom, 2006). Esempi formidabili di questo genere sono la *lex rivi Hiberiensis*, di recente pubblicata da Beltrán Lloris, 2006, e di nuovo analizzata, in questo Convegno, dagli amici Cascione e Masi Dorati; o quel sistema di controllo del regime idrico del Tevere attuato dai proprietari nell'ager *Crustuminus*, adombrato di sfuggita da Varrone, *De re rustica*, 1, 14, 3, mediantemente *continuos aggres cum fossis, ne flumen agro noccat*. Invece per l'accesso alle risorse marine solo in via molto indiretta le fonti suggeriscono forme di cooperazione sul tipo delle associazioni di pescatori, come sarebbero i *conductores piscatus* che, in *CIL XIII*, 8330, dedicano un altare a *Hindana*, se fossimo certi che la dedica provenga veramente dalla Frisia, dove fu trovata nel 1888, e riguardi effettivamente la pesca in mare; o come i *piscatores Formiani*, che avranno avuto come minimo un comune interesse a opporsi alle prevaricazioni dei *possessores*.

Le fonti giuridiche descrivono gli utenti delle risorse marine come individui isolati, in continuo conflitto tra loro e alle prese col problema di conservare un interesse all'accesso alle risorse marine sempre precario e sottoposto a contestazioni di potenziali concorrenti. Abbiamo esaminato i conflitti che si scatenavano tra pescatori e *possessores*, tra naviganti interessati all'accesso ai littorali e proprietari che ne privatizzavano porzioni rilevanti con moli, sostituzioni, porti privati, peschiere, tra concorrenti alla pesca di specie pregiate. Può darsi, almeno in parte, che la prospettiva sconti la particolare ottica con cui i giuristi trattavano la materia, quella processuale, in cui la dimensione del conflitto è ovviamente preponderante; ma sta di fatto che anche la cancelleria imperiale doveva intervenire costantemente per dirimere liti e dispute, come pare desumibile dall'accenno fatto da Ulpiano (D. 47, 10, 13, 7) ai continui richiami con cui essa imponeva ai *possessores* di cessare le turbative violente contro i pescatori che svolgevano la loro attività di fronte alle ville (*est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi*). Pare un mondo primordiale di soggetti in continua competizione per l'accesso alle risorse e il controllo dei mercati, che probabilmente non rispecchia la realtà quotidiana, che doveva essere fatta anche di cooperazione e di scambio. Ricordiamo la messinscena, menzionata da Cicerone nel *de officiis*, con cui il ricco Pizio induce il cavaliere C. Canio ad acquistare la sua villa: per spiegare perché i pescatori, una volta riempite le barche di pesce, lo portino in villa, il greco afferma: *hoc loco est Syracusis quidquid est piscium, hic aquatio, hac villa isti cavere non possunt*.

Acqua potabile contro pesce: una permuta perfetta. Peccato che fosse tutto finito.

## BIBLIOGRAPHIE

- ANKUM, H., 1998. *Litora maris et longi temporis praescriptio. Index*, 26, 1998 (*In memoria di Giambattista Impallomeni*), 361-381.
- BEGOVIĆ, V. e SCHRUNK, I., 2002. Rimske vile Istre i Dalmacije, I. dio : pregled lokaliteta. *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu*, 19, 113-130 (in croato con riassunto in inglese).
- BEHREND, O., 1992. Die allen Lebewesen gemeinsamen Sachen (*res communes omnium*) nach den Glossatoren und dem klassischen römischen Recht. *Festschrift für Hermann Lange zum 70. Geburtstag am 24. Januar 1992*, Stuttgart - Berlin - Köln, 3-33.
- BELLO LEÓN, J. M., 2005. Almadras andaluzas a finales de la edad media. Nuevos datos para su estudio. *Historia, instituciones, documentos*, 32, 81-113.
- BELTRÁN LLORIS, F., 2006. An Irrigation Decree from Roman Spain : The *Lex Rivi Hiberiensis*. *The Journal of Roman Studies* 96, 147-197.
- BIONDI, B., 1925. La condizione giuridica del mare e del *litus maris*, in *Studi in onore di Silvio Peruzzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, 269-280.
- BIONDI, B., 1953. *I beni*, in VASSALLI F., (dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, IV.1, Torino.
- BOISSEVAIN, U. Ph., 1888. De inscriptione Romana apud Frisios reperta. *Mnemosyne*, n. s., 16, 439-447.
- BRUN, G., 1572. *Civitates orbis terrarum, in aet incisae et excusae, et descriptione topographica, morali et politica illustratae*, Coloniae.
- CALASTRI, C., 2000. L'insediamento di Portus

- Fructus e delectatio* nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste...
- Fiorentini, M., 2003. *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano.
- Fiorentini, M., 2006. Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque. *Index*, 34, 353-400.
- Fiorentini, M., 1996. Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva. *Index*, 35, 325-355.
- Fischer, R., 1996. *Umweltschützende Bestimmungen im römischen Recht*, Aachen.
- Franciosi, G., 2002. Il divieto della piscatio tinaria: un'altra servitù prediale? *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 49, 101-107.
- Grosso, G., 1941. *Corso di diritto romano. Le cose*, Torino.
- Günther, R. T., 1897. The Oyster Culture of the Ancient Romans. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, n. s., 4, 360-365.
- Gürün-Beauvais, M., 1997. Montres suspendus les-individus marmeris: à propos de la représentation d'une coupole de Bates. *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité*, 109, 691-740.
- Hagemann, M., 1998. *Intuita. Von den XII - Tafeln bis zum Justinianischen Kodifikation*, Köln - Weimar - Wien.
- Hallerbeek, J., 1987. Legal problems concerning a draught of Tunny, Exegesis of D.8.4.13 pr. *Tijdschrift voor Rechtsgegeschiedenis*, 55, 39-48.
- Hughes, J. D., 2003. Europe as Consumer of Exotic Biodiversity: Greek and Roman times. *Landscape Research*, 28, 21-31.
- ICCAT, 2009. *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas. Report of the Standing Committee on Research and Statistics* (SCRS). Madrid, Spain, October 5-9, 2009, Madrid.
- Kaser, M., 1993. *Ius gentium. Köln - Weimar - Wien*.
- Klingenberg, J., 2004. *Maris proprium ius* in D. 47.10.14. *Tijdschrift voor Rechtsgegeschiedenis*, 72, 37-60.
- Lafon, X., 2001. *Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine*. Rome.
- LaGostena Barrios, L., 2007. Sobre la elaboración del *garum* y otros productos piscícolas en las costas béticas. *Mainake*, 29, 273-289.
- Mantello, A., 1990. *I dubbi di Aristone*. Ancona.
- Marone, M., 1997. Su struttura delle sentenze, motivazione e «precedenti» nel processo privato giuridica delle ville marittime durante la
- Fiorentini, M., 1996. Sulla rilevanza economica e *queológico y estado de la cuestión*, Cadiz.
- Alvarez, J. A., 2007. *Las factorías de sa-lazón de Gades (siglos II a.C. - VI d.C.). Estudio ar-dell'usus, gli strumenti di tutela*, Napoli.
- De Marco, N., 2004. *I loci publici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell'usus, gli strumenti di tutela*, Napoli.
- DE MARCO, N., 2004. *I loci publici dal I al III secolo*. *Studi Urbini*, n. s., 31, 239-290.
- DELL'ORO, A., 1962-63. *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*. *Studi Urbini*, n. s., 31, della X regio. *Venetia et Histria*. Roma.
- DE FRANCESCINI, M., 1998. *Le Ville romane am Main*, I, 553-560.
- DAUBE, D., 1991. *Purchase of a Prospective Haul, in ID, Collected Studies in Roman Law*, Frankfurt
- D'Arms, J. H., 2003. *Romans on the bay of Naples and other essay on roman Campania*, Bari.
- DAZAK, W., 1997. L'uso della locuzione 'bona fides' nei giuristi romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali. *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 44, 71-84.
- CURSI, M. F., 1996. *La struttura del postliminium nella Repubblica e nel Principato*, Napoli, 1996
- CIERVO, M., 2009. *Geopolitica dell'acqua*, Roma, 2009.
- CHARBONNEL, N. - MORABITO, M., 1987. *Le riva-ges de la mer: droit romain et glossateurs*. *Revue Historique de Droit Français et Étranger*, IV s., 65, 23-44.
- CHARBONNEL, N., 1995. Aux sources du droit maritime à Rome: le 'Rudens' de Plaute et le droit d'épaves. *Revue Historique du Droit Français et Étranger*, IV s., 73, 303-322.
- CHARBONNEL, N., 1995. Aux sources du droit maritime à Rome: le 'Rudens' de Plaute et le droit d'épaves. *Revue Historique du Droit Français et Étranger*, IV s., 73, 303-322.
- CENDERELLI, A., 1964. Il carattere non patrimoniale dell'Actio iniuriarum e D. 47.10.1.6-7. *Iura*, 37, 159-167.
- Forschung. II.13: *Recht*, Berlin - New York, 453-534.
- CAMODECA, G., 1980. *Ricerche sui curatores rei publicae*, in TEMPORINI H. e HAASE W. von (Hrsg.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*, II.13: *Recht*, Berlin - New York, 453-534.
- CAMILLI, A., 2004. *Le strutture "portuali" dello scavo di Pisa - S. Rossore*, in GALLINA Zevi, A. e TURCHETTI, R. (curt.), *Le strutture dei porti e degli approdi antichi. Atti del seminario* (Roma, 16-17 aprile 2004), Sovenna Mammelli, 67-86.
- Gigli S. (curt.), *Campagna e paesaggio nell'Italia antica*. Atlante tematico di topografia antica, 8, Roma, 127-136.
- Fiuliae nell'agro Cosano, in GUILICI L. e GUILICI

- SCHERILLO, G., 1945. *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano.
- SINI, F., 2008. *Persone e cose: res communes omnium*. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica. *Diritto@Storia*, 7, 1-20.
- SOLAZZI, S., 1941. *Usus proprius. Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 7, 373-420.
- SOLAZZI, S., 1947. *Requisiti e modi di costituzione delle servitù*, Napoli, 1947.
- TOMALIN, D., 2006. *Coastal villas, maritime villas; a perspective from Southern Britain*. *Journal of Maritime Archaeology*, 1, 29-84.
- TRAINA, G., 1992. *Sale e saline nel Mediterraneo antico. La Parola del Passato*, 47, 363-378.
- TRAKADAS, A., 2006. *Exhausted by fishermen's nets. Romans sea fisheries and their management*. *Journal of Mediterranean Studies*, 16, 259-272.
- VACCA, L., 1984. *Derelictio e acquisto delle res pro derelicto habitae. Lettura delle fonti e tradizione sistematica*, Milano.
- VINNEN, A. 1642 = 1736. *In Quatuor Libros Institutionum Imperialium Commentarius*. Venetiis.
- VÖLKL, A., 1984. *Die Verfolgung der Körperverletzung im frühen römischen Recht. Studien zum Verhältnis von Tötungsverbrechen und Injurien delicta*. Wien - Köln - Graz.
- WÄCKE, A., 1982. *Wettbewerbsfreiheit und Konkurrenzverbotsklauseln im antiken und modernen Recht. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, 99, 188-215.
- WIEACKER, F., 1959. *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen.
- ZAMORA MANZANO, J. L., 2003. *Precedentes romanos sobre el derecho ambiental. La contaminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal*, Madrid.
- ZEVI, F., 2001. *Ostie et son port: histoire d'un échec et de ses remèdes*, in DESCOURDRES J.-P. (ed.), *Ostie: port et porte de la Rome antique*, Catalogue de l'exposition, Genève, p. 114-120.
- romano. *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* "Vittorio Scialoja", 100 (pubblicato 2003), 37-48.
- MARZANO, A., 2007. *Roman villas in central Italy: a social and economic history*, Leiden.
- MCNEILL, J., 2002. *Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell'ambiente nel XX secolo*, Torino.
- MOMMSEN, Th., 1889. *Sopra una iscrizione scoperta in Frisia. Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* "Vittorio Scialoja", 2, 129-133.
- NÖRQ, D., 1969. *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*. Köln und Opladen.
- OSTROM, E., 2006. *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità*, Venezia.
- PERNICE, A., 1900. *Die sogenannten res communes omnium*, estr., Berlin, 1-25.
- PÖLAV, E., 1986. *Iniuria - Types in Roman Law*, Budapest.
- PROVERA, G., 1965. *Visuali romanistiche in tema di patti di non concorrenza. Diritto dell'Economia*, n. s., 11, 789-814.
- PURCELL, N., 1998. *Alla scoperta di una costa residenziale romana: il litus Laurentinum e l'archeologia dell'ortum*, in LAURO M. G. (ed.), *Castelporziano III. Campagne di scavo e restauro 1987-1991*, Roma, 11-32.
- PURPURA G., 2004. *Librum mare. Acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico. Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 49 (Studi con Bernardo Albanese III), 165-206.
- RUSTICO, L., 1999. *Pescchiere romane. Melanges de l'Ecole Française de Rome. Antiquité*, 111, 51-66.
- SANTALUCIA, B., 1971. *I libri Opinionum di Ulpiano*, Milano.
- SANTINI, P., 2007. *D. 43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.): uno 'scambio' di interdetti nel caso della tutela delle condutiones piscatus?*, in *Fides humanitas. Studi in onore di Luigi Labruna*, VII, 5023-5052.